

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

*Delibera del Comitato Agevolazioni del 3 ottobre 2023 come
modificata il 19 dicembre 2023*

“Condizioni, termini e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività”

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*» e, in particolare, l'articolo 10 (*Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici*) che dispone che Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge e nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica;

Visto l'Allegato 1 al citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che individua i territori interessati dagli eventi alluvionali in cui occorre fronteggiare l'emergenza;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 che ha dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 che ha esteso lo stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 e dal 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fiorenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

Visto l'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche e integrazioni, e la relativa disponibilità finanziaria come da ultimo incrementata dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria o GBER) e s.m.i. e, in particolare, il Capo I e l'articolo 50 (*"Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali"*) che dispone al paragrafo 4 che tra i danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale può figurare la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento;

Visto l'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il Decreto 24 aprile 2019 recante *«Competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81»*;

Vista la Convenzione per la gestione della quota di risorse del fondo per la promozione integrata di cui all'art. 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive eventuali modificazioni e integrazioni, stipulata in data 26 giugno 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e SIMEST S.p.A.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante *«Regolamento recante la disciplina per il*

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;

Visti il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, recante «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in Materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*» e l'articolo 12-ter (*Verifiche antimafia*) del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Vista la definizione di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

Vista la Delibera quadro 7 giugno 2023 approvata dal Comitato Agevolazioni recante «*Condizioni, termini e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61*», che ha disciplinato la concessione di contributi finalizzati all'indennizzo dei comprovati danni materiali agli attivi subiti dalle imprese esportatrici;

Considerato che il Comitato Agevolazioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è chiamato a stabilire, con proprie deliberazioni, le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto;

Considerato che con le sopra richiamate delibere del Consiglio dei Ministri è stato riconosciuto il carattere di calamità naturale degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, e nel citato Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono individuati i territori interessati dagli eventi alluvionali in cui occorre fronteggiare l'emergenza,

DELIBERA

1. Le premesse e quanto ivi richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, volti a sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, individuati nell'Allegato 1 del citato decreto-legge ("**Territori**") interessati dagli eventi

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, dal 16 maggio 2023 e dal 15 al 17 maggio 2023 (“**Evento**”), sono concessi in conformità all’articolo 50 e al Capo I del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (General Block Exemption Regulation - “**GBER**”).

La Delibera quadro 7 giugno 2023 approvata dal Comitato Agevolazioni recante «*Condizioni, termini e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61*» ha disciplinato la concessione di contributi finalizzati all’indennizzo dei comprovati danni materiali agli attivi subiti dalle imprese esportatrici (“**Contributi Danni Materiali**”).

La presente delibera disciplina, in linea con l’art. 50 e il Capo I del GBER, i termini, le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi finalizzati all’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici nella forma di perdita di reddito, dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’Evento, e nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, o a indennizzi assicurativi (“**Contributi Perdita di Reddito**”).

3. I Contributi Perdita di Reddito sono concessi in forma di sovvenzione diretta mediante delibera del Comitato Agevolazioni (“**Comitato**”), da adottarsi, ai sensi della normativa europea, entro e non oltre quattro anni dall’Evento, previa richiesta dell’impresa, presentata tramite il portale informatico di SIMEST S.p.A., corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti della presente delibera, e previa istruttoria da parte della stessa SIMEST S.p.A., che provvede anche all’erogazione, secondo le procedure presso la stessa vigenti.
4. Possono beneficiare dei Contributi Perdita di Reddito le imprese in qualsiasi forma costituite, con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea e con una sede operativa o una unità locale registrata presso il Registro delle Imprese, alla data dell’Evento nei Territori, che alla data di presentazione della domanda:
 - i. hanno un rapporto tra fatturato estero e fatturato totale pari ad almeno il 3% come risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata (“**Imprese Direttamente Esportatrici**”); oppure
 - ii. che seppur non soddisfano il requisito di cui al precedente punto (i) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice, ossia hanno un codice ateco produttivo e almeno il 10% del loro fatturato totale (voce A1 del conto economico) realizzato

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

complessivamente verso una o più Imprese Direttamente Esportatrici con codice ateco produttivo.

I Contributi Perdita di Reddito non possono essere concessi a imprese che al 31 dicembre 2022 si trovavano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del GBER, salvo che le imprese provino che alla data dell'Evento non si trovavano più in difficoltà.

I Contributi Perdita di Reddito possono essere concessi anche a imprese che alla data dell'Evento erano destinatarie di un ordine di pagamento pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

5. Per la concessione dei Contributi Perdita di Reddito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, vengono utilizzate le risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per un ammontare massimo di 300 milioni di euro, che vengono utilizzate anche per i Contributi Danni Materiali di cui alla Delibera quadro 7 giugno 2023 approvata dal Comitato Agevolazioni recante «*Condizioni, termini e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61*».

Le richieste di Contributi Perdita di Reddito sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e completamento della relativa istruttoria, e in ogni caso nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, tenuto anche conto delle domande presentate per i Contributi Danni Materiali.

6. Sono escluse le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

La concessione dei Contributi Perdita di Reddito a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è subordinata al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e i Contributi Perdita di Reddito non sono determinati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari.

Le imprese che operano anche nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono beneficiare dei Contributi Perdita di Reddito in relazione a queste ultime attività, a condizione che garantiscano, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primariadi

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81
prodotti agricoli non beneficiano dei Contributi Perdita di Reddito.

7. I Contributi Perdita di Reddito sono concessi a fronte di un nesso causale diretto tra i danni provocati dall'Evento e il comprovato danno subito dall'impresa nella forma di perdita di reddito, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica o a indennizzi assicurativi. Non sono ristorabili i danni indiretti.
8. I costi ammissibili sono i costi dei comprovati danni subiti dall'impresa nella forma di perdita di reddito come conseguenza diretta dell'Evento ("**Danni**") dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'Evento, determinata con la delibera del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione al territorio in cui è localizzata l'Impresa richiedente danneggiata ("**Data Evento**"). La sospensione totale o parziale della attività, le relative date, i Danni e il loro collegamento diretto con l'Evento devono essere valutati, dichiarati e certificati con Relazione di asseverazione redatta da un professionista indipendente autorizzato ("**Revisore**"). La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro) confrontando i dati finanziari dei sei mesi del 2023 successivi alla Data Evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi dell'Evento (2018-2022), escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario, e calcolata per lo stesso periodo di sei mesi preso a riferimento nel 2023. Tali dati finanziari utilizzati per il calcolo della perdita di reddito devono essere unicamente connessi allo stabilimento (i.g. sede o sede operativa o unità locale registrata presso il Registro Imprese) colpito dall'Evento. I Contributi Perdita di Reddito sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario.
- Ciascuna impresa può presentare a SIMEST S.p.A. una sola richiesta di Contributi Perdita di Reddito
9. I Contributi Perdita di Reddito possono essere riconosciuti soltanto in relazione a costi ammissibili (i.e. Danni) non coperti da eventuali indennizzi derivanti da polizze assicurative o da altri contributi o ristori a carico della finanza pubblica, sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto concessi o erogati.
- I Contributi Perdita di Reddito e tutti gli altri eventuali ristori e pagamenti ricevuti dall'impresa a copertura dei Danni, a qualsiasi titolo ricevuti, compresi gli indennizzi assicurativi, non possono in ogni caso superare il 100% dei costi ammissibili (i.e. Danni) valutati e certificati dal Revisore.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

10. L'importo complessivo lordo dei Contributi Perdita di Reddito non può in ogni caso superare 5 milioni di euro per impresa in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
11. I Contributi Perdita di Reddito possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti «*de minimis*» o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti, nonché le previsioni normative nazionali eventualmente applicabili, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 9. Le verifiche in merito vengono compiute anche mediante la presentazione di un'autocertificazione da parte dell'impresa richiedente in fase di presentazione della domanda. Anche dopo la concessione dei Contributi Perdita di Reddito, l'impresa beneficiaria è tenuta a informare SIMEST S.p.A., tramite posta elettronica certificata (PEC), in ogni caso non oltre 10 giorni dalla data di ricezione dell'erogazione, di ulteriori ristori o indennizzi o pagamenti ricevuti a copertura dei costi ammissibili di cui al punto 8 della presente delibera, a valere su altri contributi o forme di ristoro a carico della finanza pubblica o a titolo di indennizzo assicurativo. Nel caso in cui l'importo complessivamente concesso alla medesima impresa beneficiaria superi l'importo massimo consentito ai sensi della presente delibera, l'impresa beneficiaria deve restituire l'importo ricevuto in eccesso a SIMEST S.p.A. non oltre 10 giorni dalla richiesta di SIMEST S.p.A.
12. I Contributi Perdita di Reddito sono revocati, in tutto o in parte, al venire meno dei limiti e delle condizioni previsti dalla presente delibera, nonché nei casi previsti con Circolare operativa.
13. Il Comitato, con propria Circolare operativa, disciplina nel dettaglio le condizioni, i criteri e le modalità per l'accesso ai Contributi Perdita di Reddito, gli aspetti operativi e procedurali connessi all'istruttoria, ivi incluse le modalità per la valutazione e la certificazione dei comprovati Danni da parte del Revisore, nonché alla concessione, all'erogazione, ai controlli e alla revoca dei Contributi Perdita di Reddito.
14. Al fine di garantire la trasparenza e il monitoraggio della presente misura, i Contributi Perdita di Reddito sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in relazione alla registrazione degli aiuti concessi ai singoli beneficiari ai sensi della presente delibera, nonché degli obblighi di monitoraggio, ai sensi del Capo II del GBER.”.
